Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 19 settembre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 20 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 22 marzo 1940-XVIII, registro n. 3 Africa Italiana, foglio n. 3.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

De Blase Angelo di Vincenzo e di Caterina Gemina, nato l'11 maggio 1898 a Moliterno (Potenza), capo squadra della VI brigata CC. NN. « Tevere ». 220ª batteria cannoni 65-17 (*alla memoria*).

Gheresgher Filatè, buluc basci del XVII battaglione coloniale (*alla memoria*).

Uoldemariam Taclè, buluc basci del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia.

MEDAGLIA DI BRONZO

Borsi Vittorio Emanuele, tenente in servizio permanente effettivo del XVII battaglione coloniale.

Brizzolara Ferdinando fu Angelo e fu Mazza Maria Fiora, nato a Tornudo (Parma) il 9 agosto 1893, capitano in servizio permanente effettivo del XVII battaglione coloniale.

Araià Gugsà, muntaz del XVII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Ghebregherghis Segai, ascari del XVII battaglione coloniale, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Gheremedin Bahatà, muntaz del XVII battaglione coloniale, 2ª compagnia (*alla memoria*).

Gheriesus Tesfù, muntaz del XVII battaglione coloniale, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Malachi Mongustù, ascari del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia.

CROCE DI GUERRA

Campagna Giacomo di Giuseppe e di Malgioglio Maria, nato a Caltagirone (Catania) il 18 luglio 1913, sottotenente di complemento del XVII battaglione coloniale.

Ceccato Aulo di Basilio e di Zago Cirilla, nato a Thiene (Vicenza) il 24 settembre 1913, sottotenente di complemento del XVII battaglione coloniale.

Chendi Guerrino di Cesare e di Mazzini Zaira, nato a Ostellato (Ferrara) l'11 gennaio 1913, sottotenente di complemento del XVII battaglione coloniale.

Gueli Salvatore fu Francesco e di Sagone Benedetta, nato a Caltagirone (Catania) il 10 marzo 1908, sottotenente di complemento del XVII battaglione coloniale.

Miotti Giorgio di Emilio e di Assante Angela, nato il 6 gennaio 1912 a La Spezia, sottotenente di complemento del XVII battaglione coloniale.

Schena Angelo fu Antonio e di Friz Maria, nato a La Valle Agordina (Belluno) il 27 gennaio 1913, sottotenente di complemento del XVII battaglione coloniale.

Adanom Brahanè, scium basci (32666) del XVII battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Assefau Tella, ascari del XVII battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Faissà Mellesè, ascari del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Fessazien Uoldegaber, muntaz del XVII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Guoitom Adgù, scium basci del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Ghebregherghis Tesfai, ascari del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Gherenchiel Uoldegabriel, ascari del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Ghereiesus Tesfamariam, ascari (37516) del XVII battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Taclè Mongustù, muntaz del XVII battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Taclè Tesfagaber, ascari del XVII battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Teclit Aghebà, buluc basci del XVII battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Tesfasillasse Aptè, buluc basci del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia

Tesemmà Teclai, buluc basci del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Uoldiè Tensai, ascari del XVII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Il R. decreto 4 ottobre 1938, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1938, registro 30 A. I., foglio n. 35 è rettificato come segue per quanto ha riferimento al nome del sottotenente di complemento De Monte Francesco:

De Monte Giovanni Battista, anzichè Francesco.

(3018)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 agosto 1940-XVIII, n. **1270.**
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 546;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 84 « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1940-41, è aumentato di L. 20.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, foglio 64. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII, n. 1271.
Modificazioni allo statuto della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 24 ottobre 1929, n. 1946, con il quale è stata attribuita la personalità giuridica alla Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il Nostro decreto 20 dicembre 1932, n. 1705, con il quale è stato approvato un nuovo statuto della Cassa;

Vista la domanda in data 30 novembre 1938, con la quale il presidente della Cassa ha chiesto che siano apportate modifiche allo statuto predetto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modifiche di alcuni articoli dello statuto della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio secondo il testo allegato al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione dei corrispondenti articoli dello statuto approvato con R. decreto 20 dicembre 1932, n. 1705.

Negli altri articoli del predetto statuto, le denominazioni « Confederazione nazionale fascista del commercio », « Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio », « Federazione provinciale fascista del commercio » e « Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio » s'intendono sostituite rispettivamente con quelle di « Confederazione fascista dei commercianti », « Confederazione fascista dei lavoratori del commercio », « Unione provinciale fascista dei commercianti » e « Unione provinciale fascista dei lavoratori del commercio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, foglio 47. — MANCINI

Testo delle modifiche.

Art. 13.

Sono iscritti alla Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio i lavoratori legalmente rappresentati dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, dipendenti da datori di lavoro legalmente rappresentati dalla Confederazione fascista dei commercianti.

L'iscrizione è limitata ai lavoratori aventi non meno di quattordici, nè più di sessantacinque anni di età.

L'obbligo della iscrizione spetta al datore di lavoro.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto alle prestazioni statutarie da parte della Cassa anche nel caso in cui, al verificarsi della sua incapacità lavorativa, il datore di lavoro non abbia ottemperato al versamento dei contributi maturati, nei termini di cui all'articolo precedente. In tale caso, la Cassa avrà diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al lavoratore ammalato ed a percepire i contributi arretrati, maggiorati del 6 per cento del loro ammontare.

Tuttavia, l'azione di rivalsa non viene esercitata dalla Cassa qualora il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data di contestazione della inadempienza, effettui il pagamento dei contributi arretrati con la maggiorazione di cui sopra e si impegni di versare alla Cassa stessa, e di fatto versi, una somma corrispondente al 30 per cento dell'importo complessivo delle prestazioni, entro trenta giorni dalla data di esito della malattia.

Art. 37.

Nel caso di mancato pagamento dei contributi, nei termini stabiliti dall'art. 35, la Cassa avrà diritto di richiedere, anche a mezzo di ingiunzione, il pagamento dei contributi arretrati, maggiorati del 6 per cento del loro ammontare e gravati delle spese, senza obbligo, da parte della Cassa, di messa in mora.

Nel caso di ripetute inadempienze, la Cassa avrà diritto di richiedere il pagamento in una sola volta dell'intero contributo annuo calcolato sulle retribuzioni indicate nella denuncia di iscrizione, maggiorato come sopra e gravato delle spese, e ciò non ostante qualsiasi rateazione convenuta e modalità di pagamento concessa.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione della Cassa sostituire alla maggiorazione del 6 per cento di cui al precedente articolo, il pagamento degli interessi commerciali.

Art. 64.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio è composto da:

a) un presidente designato d'accordo dalla Confederazione fascista dei commercianti e dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

b) due vice presidenti rispettivamente nelle persone del presidente della Confederazione fascista dei commercianti e del presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

c) tre membri designati dalla Confederazione fascista dei commercianti;

d) tre membri designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

E' in facoltà delle Confederazioni predette, ove se ne ravvisi la opportunità, di designare altri due membri ciascuna, oltre quelli previsti alle lettere *c*) e *d*) del presente articolo.

Nel caso in cui la Cassa, a norma dell'art. 12 del presente statuto, assuma la gestione di nuove attività assistenziali, le associazioni sindacali o gli istituti interessati potranno avere, per ciascuno di essi, un rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione. Tale rappresentante parteciperà alle sedute, con voto deliberativo, solo quando

si debba discutere e decidere su questioni che riguardino, in modo specifico, la gestione che ne ha determinato la nomina.

La nomina del presidente e dei vice presidenti è approvata a norma di legge.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio di amministrazione, come membri di diritto, un rappresentante del P.N.F., tre rappresentanti del Ministero delle corporazioni, ed un rappresentante del Ministero degli interni.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio, l'Ente cui compete provvede alla sostituzione.

Il membro così nominato rimane in carica per il residuo tempo del quadriennio in corso.

I compensi assegnati ai componenti del Consiglio di amministrazione, anche sotto forma di medaglia di presenza, devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Il Ministro per le corporazioni, su proposta delle Confederazioni interessate, può sostituire i membri da queste designati, quando ne ricorrano ragioni di opportunità. Le persone in tal modo nominate rimangono in carica per il residuo tempo del quadriennio in corso.

Il Ministro per le corporazioni, inoltre, può per gravi motivi sciogliere il Consiglio di amministrazione, nominando un commissario per la gestione straordinaria della Cassa.

Art. 65.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre su invito del presidente mediante avviso spedito a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi almeno dieci giorni prima e indicante l'ordine del giorno.

Di ogni seduta è redatto, a cura del segretario del Consiglio, apposito verbale che è sottoposto all'approvazione del Consiglio, nella seduta successiva. Il segretario è designato dal Consiglio e può anche essere scelto fuori dei suoi componenti.

Le adunanze sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti il Consiglio in carica e sempre quando sia presente almeno un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti ed un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza di voti.

I componenti del Consiglio sono tenuti ad intervenire alle riunioni. Il membro del Consiglio che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive, è dal Consiglio stesso dichiarato decaduto ed è sostituito con altro designato dalla Confederazione la quale ne aveva fatta designazione. Il membro in tal modo nominato, rimane in carica per il residuo tempo del quadriennio in corso.

Il Consiglio è convocato straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando glie ne sia fatta richiesta da almeno tre membri o dal Collegio dei sindaci. Tale richiesta deve essere fatta per iscritto e contenere la specificazione della ragione che la determina. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria anche quando ne faccia richiesta il Ministero delle corporazioni. In questi casi il presidente deve riunire il Consiglio entro cinque giorni consecutivi alla richiesta.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione interviene il direttore con voto consultivo.

Art. 68.

E' costituito un Comitato esecutivo composto dal presidente, dai due vice presidenti o da loro delegati scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione, dal rappresentante del P. N. F., da due rappresentanti, nel Consiglio di amministrazione, del Ministero delle corporazioni e dal rappresentante del Ministero degli interni.

Partecipano alle sedute del Comitato, con voto deliberativo, i membri del Consiglio nominati in dipendenza dell'assunzione da parte della Cassa di nuove attività assistenziali, solo quando si debba discutere e decidere su questioni che riguardino in modo specifico la gestione che ne ha determinato la nomina.

Compito del Comitato esecutivo è quello di preparare il programma di lavoro da sottoporre al Consiglio di amministrazione e provvedere in via d'urgenza a tutto quanto occorre per il funzionamento della Cassa, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione, alla sua prossima adunanza.

Il Comitato esecutivo provvede inoltre alla assunzione ed al licenziamento del personale.

Il Comitato esecutivo è convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto per iscritto dai due vice presidenti.

Alle sedute del Comitato esecutivo assiste il direttore che ha voto consultivo.

Art. 70.

E' istituito presso la Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio, un Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo ed uno supplente nominati rispettivamente dal Ministero delle corporazioni, dalla Confederazione fascista dei commercianti e dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Nel caso in cui la Cassa, a norma dell'art. 12 del presente statuto, assuma la gestione di nuove attività assistenziali, l'associazione sindacale interessata potrà avere un rappresentante in seno al Collegio sindacale, con funzione limitata esclusivamente alla gestione che ne ha determinato la nomina.

I sindaci hanno il compito di verificare la contabilità della Cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo, di riferire al Consiglio di amministrazione e di esplicare tutte le mansioni previste all'art. 23 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399. I sindaci intervengono alle sedute del Consiglio e possono partecipare a quelle del Comitato esecutivo; essi durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 71.

Presso gli uffici periferici della Cassa è costituita una Giunta consultiva composta di tre membri di cui uno designato dall'Unione provinciale fascista dei commercianti, uno dall'Unione provinciale fascista dei lavoratori del commercio e uno della Cassa.

Compito della Giunta è quello di risolvere le vertenze che possono insorgere tra datori di lavoro o lavoratori e Cassa, circa l'interpretazione e l'applicazione delle norme statutarie.

Nel caso in cui la Cassa, a norma dell'art. 12 dello statuto assuma la gestione di nuove attività assistenziali, gli organi provinciali delle associazioni sindacali interessate potranno designare ciascuno un proprio rappresentante in seno alla Giunta consultiva, che prenderà parte alle sedute, con

voto deliberativo, solo quando si debbano risolvere vertenze che interessino, in modo specifico, datori di lavoro o lavoratori rispettivamente rappresentati dalle Associazioni sindacali che hanno effettuato la nomina.

In tal caso non partecipa alla seduta della Giunta, il rappresentante dell'associazione sindacale che non ha interesse alla vertenza.

Art. 87.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1130, le modifiche al presente statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione col voto favorevole dei rappresentanti delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del commercio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

REGIO DECRETO 3 agosto 1940-XVIII, n. 1272.
Cessazione dell'amministrazione straordinaria dell'Azienda dei Magazzini generali di Trieste e nomina del presidente dell'Azienda medesima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo alla istituzione dell'Azienda dei Magazzini generali di Trieste;

Visto il R. decreto 23 maggio 1932, n. 555, col quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Azienda suddetta e venne nominato un Regio commissario;

Visto il R. decreto 17 settembre 1936, n. 1839, col quale la carica di Regio commissario venne conferita al dott. Carlo Perusino;

Considerata l'opportunità di ricostituire l'amministrazione ordinaria della sopradetta Azienda;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il comm. dott. Carlo Perusino cessa dalla carica di commissario Regio per l'amministrazione dell'Azienda dei Magazzini generali di Trieste ed è nominato presidente dell'Azienda medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 51. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 agosto 1940-XVIII, n. 1273.
Incorporazione della Cassa di risparmio di Sant'Elpidio a Mare nella Cassa di risparmio di Fermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che, nei riguardi della Cassa di risparmio di Sant'Elpidio a Mare, con sede in Sant'Elpidio a Mare, ricorre l'applicazione dell'art. 1 della legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1922, sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 20 luglio 1939-XVII, che ha designato la Cassa di risparmio di Fermo quale Istituto incorporante della predetta Cassa di risparmio di Sant'Elpidio a Mare;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Sant'Elpidio a Mare, con sede in Sant'Elpidio a Mare, è incorporata nella Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo. Le modalità della incorporazione e le eventuali modificazioni dello statuto della Cassa incorporante saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, a norma dell'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 43. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 agosto 1940-XVIII, n. 1274.
Incorporazione della Cassa di risparmio di Osimo nella Cassa di risparmio Anconitana con sede in Ancona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967,

ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che, nei riguardi della Cassa di risparmio di Osimo, con sede in Osimo, ricorre l'applicazione dell'art. 1 della legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1922, sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 20 luglio 1939-XVII, che ha designato la Cassa di risparmio Anconitana quale Istituto incorporante della predetta Cassa di risparmio di Osimo;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Osimo, con sede in Osimo, è incorporata nella Cassa di risparmio Anconitana, con sede in Ancona. Le modalità della incorporazione e le eventuali modificazioni dello statuto della Cassa incorporante saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, a norma dell'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 agosto 1940-XVIII, n. 1275.

Incorporazione della Cassa di risparmio di San Giovanni in Persiceto nella Cassa di risparmio di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, numero 225;

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che, nei riguardi della Cassa di risparmio di San Giovanni in Persiceto, con sede in San Giovanni in Persiceto, ricorre l'applicazione dell'art. 1 della legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1922, sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 20 luglio 1939-XVII, che ha designato la Cassa di risparmio di Bologna quale Istituto incorporante della predetta Cassa di risparmio di San Giovanni in Persiceto;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di San Giovanni in Persiceto, con sede in San Giovanni in Persiceto, è incorporata nella Cassa di risparmio di Bologna, con sede in Bologna. Le modalità della incorporazione e le eventuali modificazioni dello statuto della Cassa incorporante saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo. Presidente del Comitato dei Ministri, a norma dell'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, numero 636.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 46. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 agosto 1940-XVIII, n. 1276.

Riassunzione da parte della provincia del Friuli della denominazione « Provincia di Udine ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 4 del Nostro decreto 18 gennaio 1923, n. 53, col quale, mentre furono aggregati alla provincia di Udine i mandamenti di Gorizia, Gradisca, Cormons, Cervignano, Comeno, Aidussina, Vipacco, Canale, Circhina, Tolmino, Idria, Caporetto, Plezzo e Tarvisio, la denominazione della Provincia stessa venne mutata in « Provincia del Friuli »;

Ritenuto che con la costituzione della provincia di Gorizia, disposta col R. decreto-legge 2 gennaio 1927-V, n. 1, sono venute a cessare le ragioni che avevano suggerito il suddetto mutamento della denominazione della provincia di Udine e che pertanto conviene ripristinare la sua denominazione originaria;

Sentito il Rettorato provinciale in seduta del 28 maggio 1940-XVIII;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con il Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La provincia del Friuli riassume la denominazione « Provincia di Udine ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 54. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 agosto 1940-XVIII, n. 1277.

Radiazione dalla tariffa di vendita dei sali del tipo di sale denominato « Gemma ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67;
Visto il R. decreto 6 novembre 1930-IX, n. 1489, col quale venne introdotto allo smercio nel Regno il sale « Gemma » di produzione delle Regie terme di Salsomaggiore;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il tipo di sale denominato « Gemma », di produzione delle Regie terme di Salsomaggiore, è radiato dalla tariffa di vendita dei sali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 53. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1940-XVIII.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639;
Vista la legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1911;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394;
Visto il proprio decreto 22 ottobre 1937-XV (registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1937-XV, registro n. 10 Finanze, foglio n. 355) col quale è stata costituita per il quadriennio 29 ottobre 1937 - 28 ottobre 1941 la Commissione centrale per le imposte;
Ritenuto che il comm. dott. Aristide Tola, consigliere di Corte di cassazione, membro della Commissione predetta è deceduto;

Decreta:

È nominato membro della Commissione centrale delle imposte il comm. dott. Enrico Colagrosso, consigliere di Corte di cassazione in sostituzione del comm. dott. Aristide Tola.

Roma, addì 18 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(3608)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 12 settembre 1940-XVIII.

Norme concernenti i contributi che le Federazioni dei Fasci di combattimento sono autorizzate a riscuotere dai fascisti dipendenti o pensionati delle Amministrazioni statali, Enti locali ed Enti pubblici.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 12 luglio 1940-XVIII, n. 1199, concernente illegittime richieste di contribuzioni e messa in esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti;
Visto l'art. 4 della legge 22 aprile 1940, n. 495, concernente l'accentramento e riscossione con unica procedura di contributi dovuti da categorie professionali;

Decreta:

Art. 1.

Le Federazioni dei Fasci di combattimento del Regno sono autorizzate a riscuotere dai fascisti dipendenti o pensionati delle Amministrazioni statali comprese quelle con ordinamento autonomo e dai fascisti dipendenti o pensionati di Enti locali o di altri Enti pubblici, un contributo annuo obbligatorio non superiore al 4 per mille dell'ammontare annuo netto degli stipendi e supplementi di servizi attivi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi percepiti all'inizio dell'anno fascista.
Detto contributo annuo è comprensivo di ogni altra quota di associazione ai Fasci ed, ove esistano, ai Gruppi rionali.

Art. 2.

Le Amministrazioni ed Enti di cui all'articolo precedente sono quelli di cui agli articoli 1 e 10 della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Art. 3.

Agli effetti della tassazione di cui all'art. 1 i fascisti sono tenuti ad esibire annualmente un certificato in carta libera dell'Amministrazione da cui dipendono, attestante le somme nette che essi riscuotono per i titoli di cui all'articolo stesso.

Roma, addì 12 settembre 1940-XVIII

PIETRO CAPOFERRI — DI REVEL

(3593)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 12
dal 16 al 30 giugno 1940-XVIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Asti	Isola d'Asti	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	2
Id.	San Zeno Naviglio	B	—	1
Milano	Milano	B	—	1
Piacenza	Calendasco	B	—	1
Salerno	Campagna	B	1	—
Sassari	Villanova Monteleone	B	—	1
			1	7
	Carbonchio sintomatico.			
Chieti	Gamberale	B	—	1
			—	•1
	Afta epizootica.			
Alessandria	Cabella Ligure	B	1	—
Id.	Cremolino	B	2	1
Id.	Gabiano	B	1	—
Id.	Gavi	B	—	1
Id.	Masio	B	—	1
Id.	Montechiaro Dernice	B	—	1
Id.	Pontestura	B	—	1
Id.	Ponti	B	—	2
Id.	Predosa	B	1	—
Id.	Quargnento	B	—	2
Id.	Quattordio	B	1	—
Id.	Roccagrimalda	B	—	1
Id.	Strevi	B	—	1
Id.	San Salvatore	B	1	—
Id.	Valenza	B	—	1
Aosta	Albiano d'Ivrea	B	3	—
Id.	Andrate	B	2	—
Id.	Bairo Torre	B	1	—
Id.	Borgomasino	B	—	1
Id.	Caluso	B	—	2
Id.	Castellamonte	B	—	12
Id.	Cuorgné	B	1	1
Id.	Locana	O	1	—
Id.	Id.	OC	1	—
Id.	Mazzè	B	31	—
Id.	Noasca	B	—	1
Id.	Pedanea	B	—	3
Id.	Salassa	B	—	4
Id.	Strambino Romano	B	—	1
Id.	Valperga	B	—	2
Id.	Vestignè	B	—	4
Arezzo	Pieve Santo Stefano	B	2	—
Asti	Asti	B	2	1
Id.	Agliano	B	—	1
Id.	Bruno	B	1	—
Id.	Cortiglione	B	1	—
Id.	Chiusano	B	1	—
Id.	Castelnuovo Belbo	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Asti	Castagnole Lanze	B	1	—
Id.	Casorzo	B	—	2
Id.	Loazzolo	B	2	1
Id.	Montiglio	B	1	—
Id.	Piovà	B	2	—
Id.	Rocchetta Tanaro	B	1	—
Id.	Roccaverano	B	—	3
Id.	San Marzano	B	1	—
Id.	Valfenera	B	1	—
Id.	Villafranca	B	1	—
Bergamo	Caravaggio	B	—	1
Id.	Fornovo San Giovanni	B	—	1
Id.	Gandino	B	—	2
Id.	Mapello	B	—	2
Id.	Martinengo	B	—	1
Id.	Pagazzano	B	—	5
Id.	Parre	B	—	1
Bologna	Castenaso	B	2	3
Id.	Medicina	B	2	—
Id.	San Giovanni Persiceto	B	1	—
Id.	Budrio	B	1	3
Id.	Bologna	B	1	—
Id.	Pianoro	B	1	—
Id.	Baricella	B	—	1
Id.	San Lazzaro di Savena	B	—	1
Id.	Sala Bolognese	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	1	—
Id.	Bedizzole	B	1	—
Id.	Botticinò	B	1	1
Id.	Breno	O	1	—
Id.	Calcinato	B	—	1
Id.	Carpenedolo	B	1	—
Id.	Castelcovati	B	—	3
Id.	Desenzàno Garda	B	2	1
Id.	Gambara	B	3	—
Id.	Gottolengo	B	1	—
Id.	Isorella	B	—	1
Id.	Leno	B	3	1
Id.	Manerbio	B	1	—
Id.	Mazzano	B	—	2
Id.	Monticello Brusati	B	2	—
Id.	Nuvolera	B	1	—
Id.	Offlaga	B	1	1
Id.	Pralboino	B	4	—
Id.	Remedello	B	1	—
Id.	Roncadelle	B	1	—
Brindisi	Torre Santa Susanna	Cap	—	1
Catania	Bronte	B	7	—
Id.	Maletto	B	4	—
Id.	Randazzo	B	5	—
Como	Albavilla	B	—	1
Id.	Alzate	B	1	1
Id.	Albese	B	1	—
Id.	Cremeno	B	—	1
Id.	Montano Lucino	B	2	—
Id.	Montarfano	B	10	—
Id.	Paderno Robbiate	B	1	—
Id.	Santa Valeria	B	—	3
Id.	Uggiate	B	1	—
Cremona	Grontardo	B	1	—
Id.	Gussola	B	1	—
Id.	Ostiano	B	2	—
Id.	Vescovato	B	—	2
Cuneo	Alba	B	1	—
Id.	Bagnolo	B	2	1
Id.	Benevagienna	B	4	3
Id.	Cavallermaggiore	B	—	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Cuneo	Chiusa di Pesio	B O	2	—
Id.	Crissolo	B O	—	1
Id.	Demonte	B	—	3
Id.	Fossano	B	2	—
Id.	Monesiglio	B	—	1
Id.	Monteu Roero	B	—	1
Id.	Pianfei	B	1	—
Id.	Polonghera	B	2	—
Id.	Salmour	B	—	3
Id.	Santo Stefano Roero	B	1	—
Id.	Savigliano	B	1	—
Id.	Verzuolo	B	—	5
Enna	Regalbuto	B	1	1
Id.	Troina	B	2	—
Id.	Id.	O	3	—
Ferrara	Cento	B	—	3
Id.	Formignana	B	1	—
Firenze	Campi di Bisenzio	B	1	1
Id.	Montaione	B	1	—
Id.	San Casciano in Val di Pesa	B	—	1
Id.	Vinci	B	1	—
Genova	Bargagli	B	4	—
Id.	Lorsica	B	8	—
Id.	Recco	B	1	—
Grosseto	Gavorrano	B	1	1
Livorno	Collesalvetti	B	1	—
Id.	Livorno	B	2	—
Lucca	Capannori	B	1	—
Matera	Tricarico	B	1	—
Messina	Cesarò	B	4	—
Id.	Id.	O C	—	2
Id.	Floresta	B	3	—
Id.	Francavilla di Sicilia	B	2	—
Id.	Raccuja	B	1	—
Id.	Roccella Valdemone	B	2	2
Id.	Ucria	B	1	—
Milano	Inzago	B	1	—
Id.	Lacchiarella	B	—	1
Id.	Lodi	B	—	2
Id.	Milano	B	2	—
Id.	Montanaso Lombardo	B	—	1
Id.	Ossona	B	—	1
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	1
Id.	Rosate	B	1	—
Id.	Sant'Angelo Lodigiano	B	1	—
Id.	S. Stefano Lodigiano	B	—	1
Id.	Sedriano	B	1	—
Id.	Somaglia	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	4	3
Id.	Carpi	B	8	2
Id.	Castelfranco	B	1	—
Id.	Modena	B	1	1
Id.	Monfestino	B	—	2
Id.	Soliera	B	1	1
Id.	Spilamberto	B	1	—
Novara	Novara	B	—	1
Id.	Armeno	B	1	—
Id.	Barengo	B	—	1
Id.	Montecrestese	B	2	—
Id.	Verbania	B	2	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Padova	Abano	B	1	—
Id.	Albignasego	B	2	1
Id.	Anguillara Veneta	B	—	1
Id.	Bagnoli di Sopra	B	—	1
Id.	Boara Pisani	B	1	—
Padova	Campodoro	B	5	—
Id.	Carmignano	B	1	1
Id.	Loreggia	B	1	—
Id.	Maserà di Padova	B	2	—
Id.	Mestrino	B	6	1
Id.	Padova	B	5	1
Id.	Piazzola sul Brenta	B	1	—
Id.	Pozzonovo	B	1	—
Id.	Saccolongo	B	4	—
Id.	San Pietro in Gù	B	—	1
Id.	Selvazzano	B	8	1
Id.	Stanghella	B	2	—
Id.	Teolo	B	1	—
Id.	Veggiano	B	1	1
Id.	Villafranca	B	7	2
Parma	Bardi	B	—	3
Id.	Cortile San Martino	B	2	2
Id.	Fidenza	B	1	2
Id.	Golese	B	5	—
Id.	Lesignano	B	—	1
Id.	Montechiarugolo	B	1	1
Id.	Noceto	B	3	—
Id.	S. Pancrazio Parmense	B	11	3
Id.	Sorbolo	B	1	—
Id.	Torrile	B	1	—
Id.	Vigatto	B	1	—
Pavia	Castana	B	1	—
Id.	Certosa di Pavia	B	—	1
Id.	Ferrera Erbognone	B	1	—
Id.	Mortara	B	—	1
Id.	Parona	B	1	—
Id.	Pometo	B	1	—
Id.	Pontenizza	B	1	—
Id.	Sartirana	B	1	—
Id.	Zerbolò	B	—	1
Perugia	Bastia	B	1	2
Id.	San Giustino	B	—	1
Pescara	Pianella	B	—	2
Piacenza	Alseno	B	—	5
Id.	Besenzone	B	1	—
Id.	Cadeo	B	1	2
Id.	Calendasco	B	—	1
Id.	Carpaneto	B	1	—
Id.	Cortemaggiore	B	1	1
Id.	Fiorenzuola d'Arda	B	1	4
Id.	Piacenza	B	2	4
Id.	Podenzano	B	6	12
Id.	Ponte dell'Olio	B	—	1
Id.	Pontenure	B	—	2
Id.	Rivergaro	B	1	—
Id.	Rottofreno	B	—	1
Id.	S. Giorgio Piacentino	B	1	4
Id.	San Pietro in Cerro	B	—	1
Id.	Vernasca	B	1	—
Id.	Vigolzone	B	—	2
Pisa	Vecchiano	B	1	—
Id.	Castelfranco di Sotto	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	1	1
Id.	Bagnacavallo	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Correggio	B	—	1
Id.	Rubiera	B	—	2
Rieti	Rieti	B	1	—
Roma	Roma	B	—	3
Sondrio	Albosaggia	B	1	—
Id.	Grosotto	B	—	1
Terni	Amelia	B	1	—
Torino	Riva presso Chieri	B	2	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Torino	S. Francesco al Campo	B	12	—
Id.	Cere	B	6	—
Id.	San Maurizio Canavese	B	4	—
Id.	Moncalieri	B	2	1
Id.	Scalenghe	B	1	—
Id.	Cambiano	B	1	2
Id.	Monastero	B	—	1
Id.	Ulzio	B	1	—
Id.	Perosa Argentina	B	2	2
Id.	Favria Oglianico	B	2	5
Id.	Cafasse	B	1	1
Id.	Fenestrelle	B	2	1
Id.	Germagnano	B	4	—
Id.	Ciriè	B	11	4
Id.	Cavour	B	1	3
Id.	Brusasco	B	1	2
Id.	Balme	B	2	—
Id.	Corio	B	2	—
Id.	Villastellone	B	1	—
Id.	Torre Pellice	B	1	—
Id.	Verolengo	B	2	1
Id.	Perrero	B	1	—
Id.	Gassino	B	1	—
Id.	Poirino	B	2	5
Id.	Chieri	B	2	8
Id.	Noie	B	1	—
Id.	Rivara	B	3	—
Id.	Druento	B	1	—
Id.	Macello	B	—	1
Id.	Torino	B	—	2
Id.	Barbania	B	—	3
Id.	Viù	B	—	6
Id.	Venaria Reale	B	—	1
Id.	Carignano	B	—	1
Id.	Arignano	B	—	2
Id.	Piobesi	B	—	1
Id.	Lemie	B	—	1
Id.	Garzigliana	B	—	1
Id.	Leini	B	—	1
Id.	Collegno	B	—	1
Id.	Andezeno	B	—	1
Id.	Lanzo Torinese	B	—	1
Id.	Salabertano	B	—	1
Id.	Pragelato	B	—	1
Id.	Santena	B	—	1
Id.	Lemie	B	—	1
Id.	Pralormo	B	—	1
Id.	Alpignano	B	—	2
Trento	Bondo Breguzzo	B	3	2
Id.	Condino	B	—	1
Id.	Pieve di Bono	B	—	3
Id.	Pinzolo	O	1	—
Id.	Romeno	B	—	2
Id.	Roncone	B	—	2
Id.	Thione	B	1	1
Id.	Vigo Rendeva	B	—	1
Treviso	Breda di Piave	B	1	—
Id.	Roncade	B	—	1
Id.	Treviso	B	—	1
Udine	Aviano	B	—	3
Id.	Flaibano	B	10	18
Id.	San Quirino	B	1	3
Id.	Sedegliano	B	26	15
Varese	Cocquio Trevisate	B	—	2
Id.	Busto Arsizio	B	1	—
Id.	Daverio	B	—	1
Id.	Golasecca	B	—	1
	Segue: *Afta epizootica.*			
Varese	Luino	B	—	1
Id.	Varese	B	—	1
Venezia	Chioggia	B	1	—
Vercelli	Bianzè	B	—	2
Id.	Crova	B	1	3
Id.	Graglia	B	—	1
Id.	Saluggia	B	—	1
Verona	Cerea	B	4	—
Id.	Erbè	B	1	—
Id.	Vigasio	B	1	—
Vicenza	Camisano Vicentino	B	2	1
Id.	Campolongo sul Brenta	B	—	1
Id.	Grisignano di Zocco	B	—	1
Id.	Grumolo delle Abbadesse	B	—	1
Id.	Vicenza	B	—	2
			449	362
	Malrossino dei suini.			
Ascoli Piceno	Monsampolo	S	3	1
Bergamo	Alzano Lombardo	S	—	2
Id.	Vertova	S	—	1
Brescia	Calvagese della Riviera	S	—	1
Id.	Paratico	S	—	2
Chieti	Istonio	S	—	1
Cuneo	Saluzzo	S	—	1
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	4	—
Id.	Fiume	S	1	1
Id.	Laurana	S	4	—
Id.	Moschiena	S	—	1
Gorizia	Bergogna	S	1	—
Id.	Caporetto	S	1	—
Id.	Circhina	S	—	1
Id.	Comeno	S	1	—
Id.	Cormons	S	—	1
Id.	Gargaro	S	1	—
Id.	Gorizia	S	1	2
Matera	Pisticci	S	1	—
Novara	Novara	S	—	1
Padova	Este	S	—	2
Piacenza	Ponte dell'Olio	S	—	1
Teramo	Campli	S	—	2
Id.	Sant'Omero	S	—	2
Trento	Denno	S	—	2
Id.	Lavarone	S	—	1
Id.	Pergine	S	—	2
Id.	Predazzo	S	—	1
Treviso	Arcade	S	1	2
Trieste	Divaccia San Canziano	S	3	—
Id.	San Canziano	S	—	1
Udine	Cividale	S	—	6
Id.	Tolmezzo	S	—	1
Id.	Udine	S	—	1
Vicenza	Mossano	S	—	1
Id.	Quinto Vicentino	S	—	1
Id.	Vicenza	S	—	1
Id.	Valtagna	S	—	1
			22	44
	Peste e setticemia dei suini.			
Ancona	Osimo	S	—	3
Id.	Serra San Quirico	S	3	—
Arezzo	Cortona	S	3	1
Ascoli Piceno	Monteprandone	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Peste e setticemia dei suini.				
Bergamo	Bergamo	S	—	1
Bologna	Crevalcore	S	1	—
Cosenza	Longo Bucco	S	—	2
Ferrara	Portomaggiore	S	—	1
Forlì	Forlì	S	—	1
Parma	Fontevivo	S	—	1
Perugia	Perugia	S	4	—
Potenza	Acerenza	S	2	—
Ravenna	Cervia	S	1	—
Trento	Castello di Fiemme	S	—	1
Id.	Romeno	S	—	1
Treviso	Mogliano Veneto	S	1	—
Vicenza	Grumolo delle Abbadesse	S	—	1
			18	13
Morva.				
Brindisi	Brindisi	E	—	1
			—	1
Farcino criptococcico.				
Campobasso	Venafro	E	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Eboli	E	2	—
Id.	Maiori	E	—	1
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	San Valentino Torio	E	1	—
Id.	Serre	E	11	10
Id.	Tramonti	E	1	—
Trapani	Campobello di Mazara	E	1	—
Id.	Camporeale	E	2	—
Id.	Castellammare	E	1	—
Id.	Poggioreale	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Trapani	E	3	—
			26	12
Rabbia.				
Salerno	Angri	Can	1	—
Id.	Pellezzano	Can	1	—
Id.	Rutino	Can	—	1
Id.	Trentinara	Can	—	1
Treviso	Treviso	Can	—	1
			2	3
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	9	—
Arezzo	Sansepolcro	O	—	15
L'Aquila	Fagnano Alto	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	San Demetrio	O	1	—
Macerata	Esanatoglia	O	—	1
Matera	Banzi	O	1	—
Id.	Pomarico	O	7	—
Perugia	Foligno	O	2	—
Id.	Nocera Umbra	O	1	—
Id.	Trevi	O	2	—
Segue: Rogna.				
Potenza	Forenza	O	1	—
Ravenna	Ravenna	O	2	—
Rieti	Antrodoco	O	1	—
»	Labro	O	1	—
Terni	Amelia	O	2	—
Trapani	Poggioreale	O	1	—
Viterbo	Soriano nel Cimino	O	2	—
Id.	Sutri	O	1	—
Id.	Tarquinia	O	4	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vetralla	O	1	—
			42	16
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Enna	Agira	O	1	—
Id.	Piazza Armerina	O	3	—
Matera	Salandra	O	1	—
Siracusa	Noto	O	1	—
Id.	Sortino	O	2	—
			8	—
Aborto epizootico.				
Ancona	Senigallia	B	—	1
Bologna	Crevalcore	B	1	—
Id.	Baricella	B	1	—
Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	—
Id.	Monterenzio	B	1	—
Id.	Bologna	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Sasso Marconi	B	—	1
Cremona	Cremona	B	—	1
Forlì	Cesena	B	1	—
Id.	Rimini	B	1	—
Id.	Gatteo	B	1	—
Genova	Ronco Scrivia	B	1	—
Livorno	Bibbona	B	—	1
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Caltignaga	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Roma	Roma	B	3	—
Rovigo	Ceneselli	B	—	1
Salerno	Battipaglia	B	1	—
Teramo	Pineto	B	—	2
Treviso	San Fior	B	1	—
Udine	Prata di Pordenone	B	—	1
Id.	Tolmezzo	B	1	—
Venezia	Chioggia	B	1	—
Id.	Cona	B	1	—
Id.	Grisolera	B	2	—
Id.	Pramaggiore	B	1	—
Id.	Salzano	B	1	—
Vercelli	Bianzè	B	—	1
			27	9
Tubercolosi bovina				
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Giovinazzo	B	1	—
Id.	Molfetta	B	7	—
Id.	Trani	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	10
			9	11

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Influenza del cavallo.				
Campobasso	Venafro	E	—	1
			—	1
Difterite aviaria.				
Pesaro Urbino	Mercatino Marecchia	P	—	1
			—	1
Barbone bufalino				
Salerno	Battipaglia	Buf	2	1
Id.	Eboli	Buf	—	1
			2	2

(3064)

RIEPILOGO
dal 16 al 30 giugno 1940-XVIII - N. 12.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	6	7	8
2	Carbonchio sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica	46	316	811
4	Malrossino dei suini	17	38	56
5	Peste e setticemia dei suini	15	18	31
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	4	14	38
8	Rabbia	2	5	5
9	Rogna	13	22	58
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	5	8
11	Aborto epizootico	15	30	36
12	Tubercolosi bovina	1	1	1
13	Influenza del cavallo	1	1	1
14	Difterite aviaria	1	1	1
15	Barbone bufalino	1	2	3

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 settembre 1940-XVIII - N. 190

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	451,25
Argentina (Peso carta)	—	4,58
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,13
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7989
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50 % (1906)	74,575
Id. 3,50 % (1902)	71,75
Id. 3,00 % Lordo	52,40
Id. 5 % (1935)	93,775
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	73,125
Id. Id. 5 % (1936)	95,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,175
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,375
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,425
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,25
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,10
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 settembre 1940-XVIII - N. 191

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	451,25
Argentina (Peso carta)	—	4,58
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,13
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7994
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50 % (1906)	74,70
Id. 3,50 % (1902)	71,85
Id. 3,00 % Lordo	52,40
Id. 5 % (1935)	93,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	73,475
Id. Id. 5 % (1936)	95,175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,45
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	100,45
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,475
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,30
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,10
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	335598	315 —	De Ciancio Vittoria di Emilio, *nubile*, domiciliata a Montalto Uffugo (Cosenza).	De Ciancio Vittoria di Emilio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Montalto Uffugo (Cosenza).
P. Naz. 5 % P. R. 3,50 %	36161 314620	25 157,50	Colombo *Rosa* fu Antonio, *nubile*, domiciliata a Mombello (Milano).	Colombo *Rosa-Maria* fu Antonio *minore, interdetta sotto la tutela del fratello Colombo Benigno*, dom. a Mombello (Milano).
Id.	494692	175 —	Zuccalà Rosa fu Carmelo, dom. a Catania.	Zuccalà Rosa fu Carmelo *ved. di Morgante Pietro*, dom. a Catania.
Cons. 3,50 %	612693	273 —	Galbarini *Adelina* di Angelo, moglie di Moretti Pietro fu Giuseppe, dom. a Vidigulfo (Pavia).	Galbarini *Erminia-Virginia-Adele* di Angelo, ecc., come contro.
Id.	506010	525 —	Come sopra, vincolato per dote.	Come sopra, vincolato per dote.
Id. P. R. 3,50 %	845583 495037	1260 — 1365 —	Galbarini *Adele* fu Angelo, ved. di Moretti Pietro, dom. a Vidigulfo (Pavia).	Galbarini *Erminia-Virginia-Adele* fu Angelo, ecc., come contro.
Rendita 5 %	15354	475 —	Severini *Metella* di Federigo, moglie di Lenci Domenico, dom. in Ascoli Piceno, vincolato per dote.	Severini *Nina-Maria-Metella* di Federico, moglie di Lenci Domenico, dom. in Ascoli Piceno, vincolato per dote.
P. R. 3,50 %	63620	42 —	*Vinai Armanda* di *Mario*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Sampierdarena (Genova) e figli nascituri da quest'ultimo.	*Vinaj Rachele* di *Antonio-Tommaso-Mario* minore, ecc., come contro.
Id.	156697	31,50	*Vinai Armanda* di *Mario* e di Zuccalà Amalia fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà del padre e nascituri dalla detta Zuccalà Amalia fu Vincenzo, dom. in Sampierdarena (Genova).	*Vinaj Rachele* di *Antonio-Tommaso-Mario* e di Zuccalà Amalia fu Vincenzo, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	56941	240 —	Giordano *Placido* fu Placido e Giordano Stefano e Valeria di *Placido*, minori sotto la patria potestà del padre, tutti quali eredi indivisi, dom. in Vinadio (Cuneo).	Giordano *Giovanni-Placido* fu Placido e Giordano Stefano e Valeria di *Giovanni-Placido*, minori, ecc., come contro.
Rendita 5 % Id. Id. Obbl. Ferr. 3 % Id.	5145 5159 5162 30202 30203	545 — 960 — 610 — 135 — 300 —	Sacerdote *Ernestina* fu Roberto, moglie di Forti Angelo, dom. in Milano, vincolata per dote. Come sopra. Come sopra. Come sopra.	Sacerdote *Eva-Ernestina* fu Roberto, ecc., come contro. Vincolato per dote. Vincolato per dote. Vincolato per dote.
Rendita 5 %	149203	125 —	Faiella Gino fu *Renato*, minore sotto la patria potestà della madre Maccherini Elvira ved. Faiella, dom. a Roma.	Faiella Gino fu *Pasquale*, minore, ecc., come contro.
Id.	149204	125 —	Faiella Vincenza fu *Renato*, ecc., come sopra.	Faiella Vincenza fu *Pasquale*, minore, ecc., come sopra.
Id.	149205	125 —	Faiella Gabriele fu *Renato*, ecc., come sopra.	Faiella Gabriele fu *Pasquale*, minore, ecc., come sopra.
Id.	149206	125 —	Faiella Emiliano fu *Renato*, ecc., come sopra.	Faiella Emiliano fu *Pasquale*, minore, ecc., come sopra.
Id.	149207	125 —	Faiella Arturo fu *Renato*, ecc., come sopra.	Faiella Arturo fu *Pasquale*, minore, ecc., come sopra.
Buono Nov. del Tesoro 1940	982 Serie V	Capitale 1000 —	De Poli Elisa fu Giuseppe, minore sotto la *patria potestà della madre* Urettini Giulia ved. De Poli.	De Poli Elisa fu Giuseppe, minore sotto la *tutela di* Urettini Giulia ved. De Poli.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 %	170255	500 —	Brandi Carolina di *Domenico*, nubile, dom. a Sapri (Salerno)).	Brandi Carolina di *Damiano*, nubile, dom. a Sapri (Salerno).
Cons. 3,50 % (1906)	741800	329 —	Ragusa *Teresa-Enrichetta di Angelo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Aprigliano (Cosenza).	Ragusa *Enrichetta-Maria-Francesca-Teresina fu Angelo-Gabriele*, minore, ecc., come contro.
Id.	584080	280 —	*d'Aquino Rosina-Emma* fu Raffaele, nubile, dom. in Napoli.	*Emma d'Aquino Rosa* fu Raffaele, nubile, dom. in Napoli.
Id.	635113	119 —	Carbone Maria fu Giovanni, moglie di dello Iacono *Antonio* fu Felice, dom. in Napoli, vincolata come dote della titolare.	Carbone Maria fu Giovanni, moglie di dello Iacono *Francesco-Antonio* fu Felice, dom. in Napoli, vincolata come dote della titolare.
Rendita 5 % Cons. 3,50 %	21816 843517	1205 — 101,50	Faraone Maria-Concetta di Giuseppe, dom. in Palermo, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Biondolillo *Maria-Giuseppina* fu Nicolò, dom. in Palermo.	Come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Biondolillo *Giuseppa-Concetta* fu Nicolò, dom. in Palermo.
Rendita 5 %	150177	7000 —	Chiesa Carlo fu Ambrogio, dom. a Torino, con usufrutto a Mighetti *Petronilla* fu Giovanni-Leonardo ved. Chiesa, dom. a Terzo d'Acqui.	Come contro, vincolato con usufrutto a Mighetti *Maria-Petronilla* fu Giovanni-Leonardo ved. Chiesa, dom. a Terzo d'Acqui.
P. R. 3,50 %	515228	262,50	Brusa Santina fu Giuseppe moglie di *Gassino Giovanni*, dom. a Crescentino (Vercelli), con usufrutto a Fava Rosa fu Filippo ved. Brusa.	Brusa Santina fu Giuseppe, moglie di *Fogliatto o Fogliato Vittorio*, dom. a Crescentino (Vercelli), con usufrutto come contro.
Id.	515228	262,50	Brusa Vincenzina fu Giuseppe, moglie di *Fogliato Vittorio*, dom. a Scandeluzza (Alessandria), con usufrutto a Fava Rosa fu Filippo ved. Brusa.	Brusa Vincenzina fu Giuseppe, moglie di *Gassino Giovanni*, dom. a Scandeluzza (Alessandria), con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	359808	150,50	Rambaldi Leonardo fu Antonio, dom. a Genova, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Rambaldi Matilde ed *Antonietta* fu Antonio, dom. in Genova.	Rambaldi Leonardo fu Antonio, dom. in Genova, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Rambaldi Matilde e *Maria-Antonia*, dom. in Genova.
P. R. 3,50 %	398855	87,50	Crescentino Rosmo fu Domenico, dom. a Crescentino (Vercelli), con usufrutto vitalizio a Gianassi *Teresa* fu Giuseppe ved. Crescentino Bosso.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Gianassi *Ellena* o *Elena-Teresa* fu Giuseppe ved. Crescentino Bosso.
Id.	327037	1015 —	Rosmo Crescentino di Domenico, dom. a Crescentino, con usufrutto come sopra.	Rosmo Crescentino di Domenico, dom. a Crescentino con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	107871	2877 —	Pedio *Palmira* e Pietro di Michele, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dei coniugi Pedio Michele fu Oronzo e Montagna Leny fu Pietro, dom. a Lecce.	Pedio *Palma* e Pietro di Michele, minori ecc., come contro.
Cons. 3,50 % Id. (1906)	171914 490653	175 — 175 —	Nelva Gilardin *Giovanni* di Lorenzo, dom. in Campobasso, vincolato per dote della futura moglie Cantono *Paolina* fu Giorgio.	Nelva Gilardin *Giovanni-Emiliano* di Lorenzo, dom. in Campobasso, vincolato per dote della futura moglie Cantono *Maria-Paolina* fu Giorgio.
P. R. 3,50 % (1934)	308186	1176 —	Pini Marta fu *Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Mossi Marina fu Ernesto, ved. di Pini *Luigi*, dom. a Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Perti Marta fu Francesco ved. Pini Sisoe, dom. a Como.	Pini Marta fu *Gerolamo-Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Mossi Marina fu Ernesto ved di Pini *Gerolamo-Luigi*, dom. a Milano, vincolato come contro.
Id.	308187	1176 —	Pini *Maria-Luisa* fu *Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Mossi Marina fu Ernesto, ved. di Pini *Luigi*, dom. a Milano, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Perti Marta fu Francesco ved. Pini Sisoe, dom. a Como.	Pini *Marta* fu *Gerolamo-Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Mossi Marina fu Ernesto, ved. di Pini *Gerolamo-Luigi* dom. a Milano, vincolata come contro.
Id.	308188	1176 —	Pini Giuliana fu *Luigi*, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Pini Giuliana fu *Girolamo-Luigi*, minore, ecc., come sopra con usufrutto come sopra.
P. R. 5 %	632	845 —	Trabucco Rosalia fu Giuseppe, minore emancipata sotto la curatela del marito *Scardina* Francesco, dom. a Palermo.	Trabucco Rosalia fu Giuseppe, minore emancipata sotto la curatela del marito *Scardino* Francesco, dom. a Palermo.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	347439	140 —	Di Ruocco Fioravante fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Ruocco* Carmela di Luigi, ved. Di Ruocco, dom. ad Agerola (Napoli).	Di Ruocco Fioravante fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Cuomo* Carmela di Luigi, ved. di Di Ruocco, dom. ad Agerola (Napoli).
Id. Id. Id. Cons. 3,50 % (1906)	280068 428853 443340 834123	329 — 385 — 280 — 28 —	Tarallo *Elisa* fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Punzo Emilia, vedova Tarallo, dom. in Napoli.	Tarallo *Elisabetta* fu Gaetano, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	73192	535,50	Guadagni Ferdinando e Carlo di Giuseppe, minori sotto la tutela di Gabbrielli Celestino fu Federico, dom. in Subbiano e figli nascituri dai coniugi Guadagni Giuseppe fu Ferdinando e *Mazi* Pia fu Francesco, dom. in Arezzo.	Come contro, e figli nascituri dai coniugi Guadagni Giuseppe fu Ferdinando e *Mori* Pia fu Francesco, dom. in Arezzo.
P. Naz. 5 %	25740	55 —	Gallarati Giuseppe fu Giovanni, dom. in Voghera (Pavia), con usufrutto vitalizio a favore di Poggi *Anna* fu Pietro, vedova di Gallarati *Luigi*, dom. in Voghera.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Poggi *Paola-Anna* fu Pietro, ved. di Gallarati *Angelo-Antonio-Luigi detto Luigi*, dom. in Voghera.
Cons. 3,50 %	775015	21 —	Giordano *Placido* di Placido, dom. in Vinadio (Cuneo).	Giordano *Giovanni-Placido* di Placido, dom. in Vinadio (Cuneo).
P. R. 3,50 % (1934)	29585	63 —	Imberti *Pierina* di Attilio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Rovato (Brescia).	Imberti *Pierino* di Attilio, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 agosto 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3289)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti di titolo del Cons. 3,50 % (1906)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 217.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Consolidato 3,50 per cento (1906), n. 140348, di L. 70, intestato a Pedrazzini Emilio fu Francesco, domiciliato in Pizzigliattone (Cremona), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di notaio in Sergnano, con estensione a qualunque altra residenza.

Poichè il titolo è mancante del secondo mezzo foglio contenente i compartimenti già usati per la riscossione semestrale degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dal presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 11 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2620)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 218.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che dal podestà del comune di Aradeo è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 per cento, n. 44, del capitale nominale di L. 200, emesso dalla Banca d'Italia, succursale di Lecce, in data 21 gennaio 1927, a favore del comune di Secli.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 11 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2619)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Variante alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta con sede a Milano e Siena.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il precedente decreto in data 25 gennaio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del successivo giorno 6 febbraio concernente la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle singole provincie del Regno al 30 novembre 1938;
Visti gli articoli 8, 50 e 81 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;
Ritenuta la necessità di modificare la composizione delle Commissioni giudicatrici con sede a Milano e Siena;

Decreta:

1) Il dott. Sciuto Giuseppe, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano (sede: Milano) in sostituzione del dott. Abbrescia Nicola;
2) Il dott. Matteucci Ruggiero, segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Arezzo e Siena (sede: Siena) in sostituzione del dott. Vegni Mario.

Le Eccellenze i Prefetti di Milano e Siena sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato anche nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3591)

Variante alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta con sede a Sassari, Catania e Genova.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il precedente decreto in data 25 gennaio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del successivo giorno 6 febbraio concernente la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle singole provincie del Regno al 30 novembre 1938;
Visti gli articoli 8, 50 e 81 d l R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;
Ritenuta la necessità di modificare la composizione delle Commissioni giudicatrici con sede a Sassari, Catania e Genova;

Decreta:

1) Il dott. Mocci Francesco, vice prefetto, ed il dott. Giagu Giovanni, vice segretario, sono nominati rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Nuoro e Sassari (sede: Sassari) in sostituzione dei dottori Cipriani Cipriano e Dessena Antonio.
2) Il dott. Scimeca Enrico, segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa (sede: Catania) in sostituzione del dott. Ricceri Salvatore.
3) Il dott. Sciaccaluga Angelo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Genova, Imperia e Savona (sede: Genova) in sostituzione del dott. Renato Giuseppe.

Le Eccellenze i Prefetti di Sassari, Catania e Genova sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato anche nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3592)

REGIA PREFETTURA DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 29896 in data 28 dicembre 1938 e i successivi aggiornamenti, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta per le sedi vacanti di Crocetta del Montello, Miane, Nervesa della Battaglia, Pederobba, Ponte di Piave, Salgareda;
Vista la graduatoria delle concorrenti stabilita dalla Commissione giudicatrice del suddetto concorso, nominata con decreto Ministeriale 21 gennaio 1940, avente sede in Venezia;
Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la graduatoria delle concorrenti ai suaccennati posti di ostetrica condotta, nell'ordine sottoindicato:

1)	Zago Antonietta	con punti	52,71	su 100
2)	Trivellato Silvia	»	51,43	»
3)	Colombo Maria	»	51,10	»
4)	Mazza Anna	»	50 —	»
5)	Cappellotto Giovanna	»	48,59	»
6)	Colognese Luigia	»	48,10	»
7)	De Meneghi Bruna	»	46,68	»
8)	Ossi Carmela	»	46,09	»
9)	Della Torre Edera	»	45 —	»
10)	Miotto Bortolozzo Maria	»	44,71	»
11)	Sant Anna	»	44,15	»
12)	Freschet Gilda	»	43,31	»
13)	Grisostolo Regina	»	43,18	»
14)	Bolidi Teresa	»	42,31	»
15)	Casini Adelia	»	41,31	»
16)	Bortolussi Gianna	»	40,62	»
17)	Parisotto Maria	»	40,31	»
18)	Pattaro Palmira	»	39,31	»
19)	Meneghetti Maria	»	39,25	»
20)	Paggin Teresa	»	38,75	»
21)	Cattai Giovanna	»	35,46	»
22)	Cadorin Antonia	»	35,43	»

Treviso, addì 3 settembre 1940-XVIII

Il Prefetto

(3540)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.